

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
666/2017/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO FLESSIBILE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO
CONFERITA PER PERIODI PLURIENNALI PRESSO I PUNTI DI INTERCONNESSIONE CON I
GASDOTTI ESTERI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento europeo 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 (di seguito: regolamento 984/2013);
- il regolamento europeo 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017 (di seguito: regolamento 459/2017);
- il regolamento europeo 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 576/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 576/2017/R/gas);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO:

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- il Regolamento 984/2013 ha istituito un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione della capacità esistente tra stati membri dell'Unione europea;
- con la deliberazione 137/2014/R/gas, l'Autorità ha riformato i requisiti per l'accesso ed i criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con l'estero al fine di dare attuazione al Regolamento 984/2013;
- il suddetto Regolamento è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 459/2017 del 16 marzo 2017;
- con il documento per la consultazione 576/2017/R/gas, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti in relazione alla possibile introduzione di clausole che consentano ai titolari di capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con l'estero di rimodulare nel tempo i propri diritti di trasporto, prospettando in particolare che:
 - in caso di mancato utilizzo della capacità in un anno termico presso un punto di interconnessione con l'estero, la medesima capacità possa essere utilizzata in un anno successivo al termine del contratto nel medesimo punto;
 - la comunicazione dell'intenzione di non utilizzare la capacità sia effettuata, con riferimento al prossimo anno termico, entro l'inizio del medesimo anno e, con riferimento agli anni termici successivi, in tempo utile per consentire il conferimento su base annuale della capacità eventualmente non utilizzata;
 - l'utente sia tenuto a pagare il corrispettivo dovuto anche per la capacità rilasciata secondo le originarie tempistiche di pagamento e a corrispondere l'eventuale premio d'asta che dovesse emergere nelle procedure di conferimento relative all'anno in cui la capacità viene utilizzata;
 - la capacità oggetto di rimodulazione debba essere utilizzata entro i tre anni successivi alla scadenza della capacità precedentemente contrattualizzata;
- nell'ambito del processo di consultazione è emerso, in linea generale, un apprezzamento dell'orientamento espresso dall'Autorità di introdurre clausole di flessibilità per l'utilizzo di capacità di trasporto di lungo periodo in considerazione del mutato contesto di mercato;
- alcuni soggetti hanno, tuttavia, evidenziato la difficoltà a valutare gli impatti degli orientamenti dell'Autorità in termini di costi-benefici per il sistema a causa dei pochi dettagli forniti nel documento per la consultazione ed hanno inoltre espresso preoccupazione su possibili effetti discriminatori e distorsivi delle dinamiche competitive;

- a tal fine sono stati, altresì, indicati possibili interventi integrativi o implementativi ritenuti opportuni al fine di chiarire le modalità applicative degli interventi proposti nonché a favorire la parità di trattamento tra gli operatori, tra cui:
 - l'applicazione del provvedimento alle sole capacità acquisite prima dell'entrata in vigore del Regolamento 984/2013;
 - la possibilità che la capacità non utilizzata dall'utente primario sia riconferita anche su base infra-annuale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 459/2017;
 - la definizione delle modalità di fatturazione della capacità non utilizzata e/o successivamente riconferita;
 - la previsione di una tempistica adeguata alle esigenze di riprogrammazione degli utenti e di implementazione delle nuove disposizioni da parte dell'impresa di trasporto;
- nell'ambito del processo di consultazione è inoltre stata segnalata all'Autorità dai clienti finali industriali che hanno partecipato alla procedura di assegnazione di capacità di trasporto pluriennale (2008-2018) sulla rete austriaca interconnessa con la rete nazionale di gasdotti, la necessità di individuare in sinergia con le altre Autorità competenti modalità di cessione e/o trasformazione dei suddetti impegni di lungo termine a favore di forme flessibili di utilizzo della capacità.

RITENUTO:

- di confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 576/2017/R/gas in quanto necessari a mitigare l'impatto del radicale mutamento di mercato e regolatorio sui soggetti impegnati in contratti di approvvigionamento di lungo periodo sottoscritti in un diverso contesto;
- di integrare i suddetti orientamenti alla luce delle risultanze emerse dalla consultazione, in particolare:
 - accogliendo le proposte dei soggetti interessati finalizzate a prevenire possibili effetti distorsivi degli equilibri concorrenziali;
 - definendo una modalità applicativa per il prossimo anno termico che consenta agli operatori una congrua tempistica per la decisione nonché la massimizzazione dell'utilizzo della capacità nei mesi di ottobre e novembre;
 - consentendo di utilizzare la capacità oggetto di rimodulazione anche negli anni precedenti la fine del contratto pluriennale;
- che le istanze sollevate dai clienti finali industriali siano meritevoli di considerazione e saranno pertanto oggetto di separato provvedimento, richiedendo anche la collaborazione delle altre Autorità competenti

DELIBERA

Articolo 1

Utilizzo flessibile della capacità di trasporto conferita per periodi pluriennali presso i punti di interconnessione con i gasdotti esteri

- 1.1 Gli utenti che sono parti di contratti di trasporto relativi a capacità continua pluriennale presso i punti di interconnessione con l'estero della rete nazionale dei gasdotti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE 984/2013 hanno la facoltà di comunicare all'impresa di trasporto l'intenzione di non utilizzare, in tutto o in parte, la capacità contrattualizzata in tali punti relativa agli anni termici 2017-2018 e successivi.
- 1.2 La comunicazione di cui al precedente comma 1.1 relativa alla capacità per l'anno termico 2017-2018 dovrà pervenire all'impresa di trasporto entro il 31 ottobre 2017, con effetto dall'1 ottobre 2017. La comunicazione relativa alla capacità per gli anni termici successivi dovrà pervenire all'impresa di trasporto entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno termico di riferimento.
- 1.3 L'eventuale capacità utilizzata e/o ceduta durante i mesi di ottobre e novembre 2017 ed oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 1.1 viene fatturata dall'impresa di trasporto all'utente titolare di capacità pluriennale alle condizioni previste per la capacità conferita su base mensile in aggiunta alla tariffa di cui al comma 1.6.
- 1.4 La capacità oggetto della suddetta comunicazione potrà essere utilizzata dall'utente primario, presso il punto di interconnessione a cui si riferisce la medesima comunicazione, entro il terzo anno termico successivo alla scadenza del contratto pluriennale, nella misura in cui l'utente ne abbia ottenuto il conferimento nei processi di cui all'articolo 9bis della deliberazione 137/02.
- 1.5 L'obbligo di corrispondere la tariffa per la capacità acquisita nei processi di conferimento di cui al precedente comma 1.4 si considera assolto secondo quanto previsto al successivo comma 1.6. L'utente è tuttavia tenuto a corrispondere all'impresa di trasporto l'eventuale differenza di tariffa in eccesso rispetto a quella già corrisposta nonché l'eventuale premio d'asta che dovesse emergere dai medesimi processi.
- 1.6 La capacità oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 1.1 viene in ogni caso fatturata all'utente primario dall'impresa di trasporto con le tempistiche di fatturazione e pagamento ed alle condizioni previste dal contratto pluriennale, indipendentemente dall'avvalimento della facoltà di cui al precedente comma 1.1.
- 1.7 La capacità oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 1.1 è resa disponibile dall'impresa di trasporto nell'ambito delle procedure di conferimento di cui all'articolo 9bis della deliberazione 137/02 ancora da svolgersi.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 La presente deliberazione è trasmessa a Snam Rete Gas.
- 2.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni